



Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di BMW Italia S.p.A.

ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300"

INDICE

1. Premessa

Parte Generale

2. Definizioni

3. IL D.Lgs. 231/01

- 3.1. Fattispecie di reato
- 3.2. Delitti tentati
- 3.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
 - 3.3.1 Esonero da responsabilità
- 3.4. Reati commessi all'estero
- 3.5. Le sanzioni
- 3.6. Le Linee Guida di Confindustria

4. Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo

- 4.1. Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico
- 4.2. Finalità del Modello
- 4.3. Destinatari del Modello
- 4.4. Adozione, modifiche ed aggiornamento del Modello
- 4.5. L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello
- 4.6. Le componenti del Modello

5. Organismo di Vigilanza e Controllo

- 5.1. Composizione, nomina e compenso dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.1.1 Composizione e nomina
 - 5.1.2 Compenso dell'OdV
- 5.2. Requisiti, durata in carica e cause di decadenza
 - 5.2.1. Requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza
 - 5.2.2. Durata in carica, cause di decadenza e revoca
- 5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- 5.4. Modalità operative
- 5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nei confronti degli organi societari
- 5.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
 - 5.6.1. Comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle attività "a rischio 231"
- 5.7. Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di BMW Italia S.p.A. rispetto agli eventuali Organismi di Vigilanza e Controllo delle società appartenenti al BMW Group Italia

6. Sistema disciplinare

- 6.1. Regole disciplinari per i Collaboratori
 - 6.1.1. Regole disciplinari per i Collaboratori dirigenti
- 6.2. Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- 6.3. Soggetti terzi

7. Diffusione del Modello e del Codice Etico - Formazione

Parte Speciale

8. Struttura della Società

9. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

10. Reati contro la Pubblica Amministrazione

10.1 Identificazione delle attività "a rischio 231"

10.2 I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

10.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

11. Reati societari

11.1 Identificazione delle attività "a rischio 231"

11.2. I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

11.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati societari

11.4. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione del reato di corruzione tra privati

12. Reati in materia di riciclaggio

12.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

12.2 Identificazione delle attività "a rischio 231" con riferimento al reato di autoriciclaggio

12.3 I reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

12.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di riciclaggio

13. Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

13.1. Identificazione delle attività "a rischio 231": la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

13.2. I reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

13.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

14. Reati informatici

14.1. Identificazione delle attività "a rischio 231": la gestione della sicurezza informatica

14.2. I reati informatici (art. 24 bis del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

14.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati informatici

15. Reati di criminalità organizzata

15.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

15.2. I reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

15.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata

16. Reati di falso in materia di proprietà industriale

16.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

16.2. I reati di falso in materia di proprietà industriale (art. 25 bis, lett. f-bis del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

16.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati di falso in materia di proprietà industriale

17. Reati contro l'industria ed il commercio

17.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

17.2. I reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

17.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio

18. Reati in violazione del diritto d'autore

18.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

18.2. I reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

18.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in violazione del diritto d'autore

19. Allegati

All. 19.1 - Codice Etico

All. 19.2 – Matrice "Comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle "attività a rischio 231"

All. 19.3 – Scheda di comunicazione nei confronti dell'OdV delle attività "a rischio 231"

All. 19.4 _ Matrice riepilogativa procedure

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di BMW Italia S.p.A. (di seguito anche la “Società”), nella adunanza del 27 Aprile 2006 ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.

Il suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato successivamente oggetto di revisione, ai sensi del paragrafo 4.4 dello stesso, alla luce delle modifiche legislative *medio tempore* introdotte in materia, dei mutamenti della struttura organizzativa della Società e degli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza sull’osservanza del Modello nel frattempo condotte.

Il Modello, così come modificato, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella adunanza del 26.07.2007.

A seguito dell’introduzione, nel corpus del D.Lgs. 231/01, degli articoli 25 septies, 25 octies e 24 bis, volti a sanzionare i reati in materia di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in materia di riciclaggio e di criminalità informatica**, la Società ha intrapreso un processo di aggiornamento dell’analisi dei rischi a suo tempo condotta, conseguentemente integrando ed aggiornando il Modello alla luce delle nuove fattispecie criminose.

Il Modello, così integrato, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella adunanza del 3 Dicembre 2008.

Con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 Giugno 2011 il Modello è stato aggiornato ed integrato alla luce dell’introduzione, nel D.Lgs. 231/01, di nuovi reati-presupposto, ricompresi nelle categorie dei reati in materia di criminalità organizzata, dei reati **contro l’industria ed il commercio, dei reati di falso in materia di proprietà industriale, dei reati in violazione del diritto d’autore**.

Successivamente, la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha ulteriormente ampliato i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 introducendo, all’art 25 ter, tra i reati societari, il nuovo reato di **corruzione tra privati**. Il Modello è stato conseguentemente aggiornato, integrato ed approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 19 Settembre 2013.

Infine, la Legge n. 186 del 15 Dicembre 2014, in vigore dall’1 Gennaio 2015, ha introdotto tra i reati presupposto di cui all’art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 il nuovo reato di **autoriciclaggio**. Alla luce di tale modifica legislativa, la Società ha intrapreso un processo di aggiornamento dell’analisi dei rischi a suo tempo condotta, integrando il Modello alla luce di tale nuova fattispecie criminosa. La versione vigente del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nell’adunanza del 25 Marzo 2016.

Il presente documento si struttura in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, in sintesi, sono riportati brevemente i contenuti del D.Lgs. 231/01, viene definito l’Organismo di Vigilanza con i suoi poteri, le sue attribuzioni e il relativo flusso informativo, e viene riportato il Sistema Disciplinare adottato dalla Società. Nella Parte Speciale vengono descritte le attività “a rischio 231” e le misure adottate e adottande dalla Società, onde prevenire il suddetto rischio.

Parte Generale

2. DEFINIZIONI

- **“BMW Group Italia”**: ai fini del presente documento, per BMW Group Italia si intendono tutte le, e ciascuna delle, società controllate direttamente o indirettamente da BMW Italia S.p.A., ivi comprese BMW Milano S.r.l e BMW Roma S.r.l.;
- **“Clienti”**: per Clienti s’intendono gli Organizzati della Rete di vendita e assistenza (ovvero le concessionarie e le officine BMW/MINI) nonché gli utenti finali di prodotti e servizi BMW e MINI (nonostante il rapporto contrattuale di questi ultimi sia con gli Organizzati)

- **“Comitati Esecutivi”**: comitati direzionali interni non riconosciuti a livello statutario, formati da Presidente, Amministratore Delegato e, in determinati casi, anche da Capi Servizio;
- **“Codice Etico”**: codice etico e di comportamento ispirato ai principi del Legal Compliance Code del BMW Group, formalmente adottato dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07.07.2005 e successivamente aggiornato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 3 Dicembre 2008, del 20 Giugno 2011, del 19 Settembre 2013 e del xx Marzo 2016 (All. 19.1);
- **“Collaboratori”**: tutti coloro che sono legati a BMW Italia S.p.A. da un contratto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori somministrati e gli stagisti che operano nell’ambito della Società;
- **“Destinatari”**: tutti coloro che sono destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4.3;
- **“D.Lgs. 231/01”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, con il quale è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti con o senza personalità giuridica, per alcune tipologie di reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da parte di **“Soggetti Apicali”** (soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa) o di soggetti a loro **“Sottoposti”** (cioè soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi); **“Incaricato di Pubblico Servizio”**: ai sensi dell’art. 358 c.p., s’intende colui che *“a qualunque titolo presta un pubblico servizio”*, definito, quest’ultimo come un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi (esempi di Incaricati di pubblico servizio sono: i professori, i ricercatori universitari e i soggetti apicali dell’Università, i componenti della commissione gare d’appalto ASL, i funzionari delle aziende di trasporto locale, gli esponenti politici, gli assessori comunali etc);
- **“Legal Compliance Code”**: s’intende il Legal Compliance Code del BMW Group, adottato nel Settembre 2008 ed aggiornato nel Maggio 2015, esprime i principi e le regole di comportamento alle quali tutte le società del BMW Group (ovvero tutte le società controllate direttamente o indirettamente da BMW AG, ivi compresa BMW Italia S.p.A.) nell’esercizio delle proprie attività, devono attenersi ai fini di un comportamento responsabile ed ossequioso delle leggi;
- **“Linee Guida”**: si intendono le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, da ultimo in data 30.03.2008;*
- **“Modello”**: si intende il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 Aprile 2006, successivamente oggetto di revisione, con deliberazioni del predetto Consiglio di data 26 Luglio 2007, 3 Dicembre 2008, 20 Giugno 2011, 19 Settembre 2013 e 25 Marzo 2016;
- **“OdV”**: Organismo di Vigilanza e Controllo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, la cui istituzione è prevista dal D.Lgs. 231/01, al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Codice Etico e del Modello;
- **“Processo Sensibile”**: si intende l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di BMW Italia S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio;
- **“Process Owner”**: il soggetto che, per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte, è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità;
- **“P.A.”** o **“Pubblica Amministrazione”**: si intende lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano attività differenziate per provvedere al perseguimento di interessi pubblici;
- **“Pubblico Ufficiale”**: ai sensi dell’art. 357 c.p., s’intende colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Esempi di Pubblici Ufficiali sono: i magistrati, gli Ufficiali e/o marescialli dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, i notai, ecc.).

3. IL D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la disciplina della *responsabilità amministrativa degli enti* (nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Detta disciplina prevede una responsabilità diretta dell'ente, con conseguente soggezione di quest'ultimo a sanzioni patrimoniali e interdittive, per la commissione o il tentativo di commissione di taluni reati (sanzioni e reati che saranno meglio descritti in seguito), nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, da parte di soggetti allo stesso funzionalmente legati, siano essi Soggetti Apicali o loro Sottoposti.

La responsabilità prevista a carico degli enti si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che sia materialmente l'autrice del reato e sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e ancorché il reato si sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

L'adozione e l'attuazione effettiva di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 può costituire esimente o attenuante della responsabilità in commento.

3.1. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato che rilevano - in base al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni - per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell'ente, sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del D.Lgs. 231/01 medesimo, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti contro la pubblica amministrazione** (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01):
 - *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316 *bis* c.p.);
 - *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316 *ter* c.p.);
 - *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare* (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
 - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640 *bis* c.p.);
 - *Frode informatica* (art. 640-*ter* c.p.);
 - *Corruzione per l'esercizio della funzione*¹ (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
 - *Istigazione alla corruzione* (art. 322, c.p.);
 - *Concussione* (art. 317 c.p.);
 - *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-*quater* c.p.);
 - *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (art. 319 c.p. - art. 319 *bis* - art. 321 c.p.);
 - *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319 *ter*, co. 2, c.p.; art. 321 c.p.);
 - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
 - *Concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322 *bis* c.p.).
- **Reati informatici** (art. 24 bis D.Lgs. 231/01):
 - *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-*ter* c.p.);
 - *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-*quater* c.p.);
 - *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-*quinquies* c.p.);
 - *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-*quater* c.p.);
 - *Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni*

¹ La Legge n. 190/2012 ha riformulato rubrica e contenuti del precedente articolo 318 c.p. "Corruzione per un atto d'ufficio", ora denominato "Corruzione per l'esercizio della funzione".

- informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
 - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
 - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
 - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
 - *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);*
 - *le falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale, ove riguardino un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p), ovvero:*
 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
 - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
 - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.)
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
 - Soppressione, distruzione, occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter D.Lgs. 231/01):
 - *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
 - *Associazione di tipo mafioso* (art. 416 bis c.p.);
 - *Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;*
 - *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416-ter c.p.);
 - *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione* (art. 630 c.p.);
 - *Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 D.p.r. 309/1990);
 - *Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo* (art. 407, comma 2, lett a), n. 5 c.p.p.).
 - **Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25 bis D.Lgs. 231/01):
 - *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
 - *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
 - *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.);
 - *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);
 - *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.);
 - *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.);
 - *Fabbricazione, detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.);
 - *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.);
 - *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* (art. 473 c.p.);
 - *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.).
 - **Delitti contro l'industria ed il commercio** (art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/01):
 - *Turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.);
 - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513-bis c.p.);
 - *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.);
 - *Frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.);
 - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.);

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.);
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-ter c.p.);
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari** (art. 25 ter D.Lgs. 231/01):
 - *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
 - *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c.);
 - *Fatti di lieve entità* (art. 2612-bis c.c.);
 - *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.);
 - *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
 - *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 c.c.);
 - *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
 - *Operazioni in pregiudizio ai creditori* (art. 2629 c.c.);
 - *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi* (art. 2629-bis c.c.);
 - *Formazione fittizia del capitale sociale* (art. 2632 c.c.);
 - *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
 - *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.);
 - *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
 - *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
 - *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.).
- **Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/01).
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01):
 - *Riduzione in schiavitù* (art. 600 c.p.);
 - *Prostituzione minorile* (art. 600 bis c.p.);
 - *Pornografia minorile* (art. 600 ter, primo e secondo comma, c.p.);
 - *Detenzione di materiale pornografico* (art. 60 quater, c.p.);
 - *Pornografia virtuale* (art. 600 quater.1 c.p.);
 - *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies, c.p.);
 - *Tratta di persone* (art. 601 c.p.);
 - *Alienazione e acquisto di schiavi* (art. 602 c.p.).
- **Reati transnazionali** (Legge 16 Marzo 2006, n. 146), quali, ad esempio, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, il favoreggiamento personale, qualora siano "*commessi*" in più di uno Stato.

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01). Inoltre, la Legge n. 62 del 2005 ha previsto all'art. 187-quinquies del Testo unico della Finanza una nuova forma di responsabilità degli enti conseguente alla commissione nell'interesse o vantaggio degli stessi (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

 - abuso di informazioni privilegiate (art. 185 bis Testo unico della Finanza);
 - manipolazione del mercato (art. 185 ter Testo unico della Finanza).
- **Reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro** (art. 25 septies D.Lgs. 231/01):
 - *omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
 - *omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*
- **Reati in materia di riciclaggio** (art. 25 octies D.Lgs. 231/01):
 - *ricettazione* (art. 648 c.p.);
 - *riciclaggio* (art. 648 bis c.p.);
 - *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.);
 - *autoriciclaggio* (art. 648-ter.1 c.p.);
- **Delitti in violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies D.Lgs. 231/01):
 - *Messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il*

reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n. 633/41, primo comma, lett. abis e terzo comma);

- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati* (art.171-bis L. n. 633/41);
- *Riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi* (art. 171-ter L. n. 633/41);
- *Omessa comunicazione alla Siae, da parte di produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno Siae, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno Siae* (art. 171-septies, L. n. 633/41);
- *Fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale* (art. 171-octies, L. n. 633/41).

• **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 25 decies D.Lgs. 231/01):

- *Induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria* (art. 377-bis c.p.).

• **Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01):**

- Reati previsti dal Codice penale
 - *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis c.p.);
 - *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
 - *Inquinamento idrico* (art. 137);
 - *scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose* (co. 2);
 - *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti* (co. 3);
 - *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente* (co. 5, primo e secondo periodo);
 - *violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo* (co. 11);
 - *scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente* (co.13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - *raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione* (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - *realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata* (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - *realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi* (art. 256, co. 3, secondo periodo);
 - *attività non consentite di miscelazione di rifiuti* (art. 256, co. 5);
 - *deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi* (art. 256, co. 6).
- Siti contaminati (art. 257)
 - *inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti* (co. 1 e 2).
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- *predispozione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);*
- *predispozione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);*
- *trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);*
- *trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.*
- **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**
- *spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;*
- *attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);*
- *Inquinamento atmosferico (art. 279);*
- *violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).*
- **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**
- *importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);*
- *detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione;*
- *commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)*
- *falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);*
- *detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).*
- **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**
- *Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)*
- **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**
- *sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);*
- *sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2);*
- **Reati ambientali previsti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente:**
- *inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *delitti associativi (ovvero associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) aggravati ai sensi dell'art. 452 – octies c.p., ovvero finalizzati alla commissione di uno dei nuovi delitti contro l'ambiente previsti dal Codice Penale.*

• **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01):**

- *Art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), volto a sanzionare la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di*

soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato, revocato, annullato, qualora i lavoratori occupati siano, alternativamente:

- *in numero superiore a tre;*
- *minori in età non lavorativa;*
- *esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e al tipo di lavoro.*

3.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25 duodecies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive, laddove applicabili, (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p..

3.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (già precedentemente definiti quali Soggetti Apicali - cfr. art. 5, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (già precedentemente definiti quali Sottoposti - cfr. art. 5, co. 1, lett. b), D.Lgs. 231/01).

Per i reati commessi da Soggetti Apicali, il D.Lgs. 231/01 introduce una sorta di *presunzione relativa di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra:

- a) che *«l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;*
- b) che *«il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;*
- c) che *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per i reati commessi da Sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».*

In questa ipotesi, il D.Lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questo delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».*

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.3.1. Esonero da responsabilità

Per il D.Lgs. 231/01, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente **della responsabilità**

dell'ente.

Difatti, in caso di reato commesso da Soggetti Apicali, la responsabilità dell'ente è esclusa dalla dimostrazione della adozione ed efficace attuazione di un modello adeguatamente monitorato da un organismo di vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché della fraudolenta elusione del modello da parte dell'autore dell'illecito.

In caso di reato commesso da Soggetti Sottoposti, il modello, tempestivamente adottato ed efficacemente attuato, parimenti esclude la responsabilità dell'ente.

3.4. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/01 - commessi all'estero. Con tale previsione il legislatore ha inteso non lasciare sfornita di sanzione una situazione che può verificarsi frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui sia normativamente previsto che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 octies del D.Lgs. 231/01, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/01 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3.5. Le sanzioni

Il D.Lgs. 231/01 prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La *sanzione pecuniaria* è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «*quote*», che vengono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Conseguentemente la sanzione pecuniaria minima è di Euro 25.823,00 e la sanzione massima è di Euro 1.549.371,00.

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel *prevalente* interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio *minimo*, oppure quando il danno cagionato è di *particolare tenuità*.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; ovvero si è adoperato in tal senso; ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di *ulteriori reati*.

Le *sanzioni interdittive* si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Sottoposti, quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, il D.Lgs. 231/01 prevede *altre due sanzioni*:

- a) la *confisca*, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o il profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato)
- b) la *pubblicazione della sentenza di condanna*, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3.6. Le Linee Guida di Confindustria

Al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei modelli organizzativi, il co. 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*", approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/01;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
 - individuazione dei requisiti dell'OdV (tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione);
- obblighi di informazione da parte dell'OdV.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una “*Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002*”.

Obiettivo dell'estensione ai reati societari della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 è stato quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni alle società e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo sull'operato dei managers.

Da ciò nasce, dunque, la duplice esigenza di:

“(a) approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell'ambito del modello già delineato dalle Linee Guida per i reati contro la P.A. – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;
(b) precisare i compiti principali dell'organismo di vigilanza per assicurare l'effettivo, efficace e continuo funzionamento del modello stesso”.

Successivamente, le suddette Linee Guida sono state oggetto di ulteriori aggiornamenti:

- in data 30 marzo 2008, attesa la necessità di adeguare le Linee Guida alle successive modifiche legislative che hanno introdotto nel corpus del Decreto i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. reati di market abuse), i reati transnazionali, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- nel mese di Luglio 2014, al fine di adeguare le Linee Guida, oltre che alle più recenti best practice e pronunce giurisprudenziali, alle successive novità normative che hanno introdotto nel Decreto i reati di criminalità organizzata, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati in violazione del diritto d'autore, i reati di falso in tema di proprietà industriale, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare, il reato di corruzione tra privati.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

Il presente Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMW Italia S.p.A. in data 27.04.2006 e successivamente modificato con successive delibere del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2007, del 3.12.2008, del 20 Giugno 2011, del 19 Settembre 2013 e del 25 Marzo 2016 è un sistema integrato di protocolli organizzativi, comprensivo dei relativi strumenti di controllo; esso costituisce, pertanto, regolamento interno della Società, vincolante per la medesima e per i suoi Collaboratori.

Il Modello è ispirato alle Linee Guida definite al precedente capitolo 3.6.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico (già approvato dal Consiglio d'Amministrazione di BMW Italia S.p.A. con delibera del 7 luglio 2005 e successivamente oggetto di aggiornamento con delibere del 3.12.2008, del 20 Giugno 2011, del 19 Settembre 2013 e del 25 Marzo 2016, che ne costituisce un allegato, e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

-il *Codice Etico* rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la stessa

riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Collaboratori e i soggetti esterni che operano in nome e per conto di BMW Italia S.p.A.;

-il *Modello* risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 medesimo).

4.2. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, BMW Italia S.p.A. intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in modo particolare, conformarsi ai principi ispiratori del D.Lgs. 231/01, nonché rendere più efficace il *sistema dei controlli* e di *Corporate Governance*, con particolare riferimento all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 3.1..

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) informare adeguatamente i Collaboratori e coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla stessa da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al successivo paragrafo 6.2., in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o a BMW Italia S.p.A., per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne alla Società;
- b) diffondere e affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffondere una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- d) prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la Società adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Modello e nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia di diritto del lavoro;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte dall'ente, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi nell'impresa, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi paragrafi 10.1, 11.1, 12.1, 12.2, 15.1, 16.1, 17.1 e 18.1, nonché con riferimento alle materie della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e informatica;
- g) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso ad Internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del Collaboratore, in conformità ai regolamenti aziendali adottati in materia.

4.3. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai Soggetti Apicali, agli altri Collaboratori, a coloro i quali, pur senza un rapporto di lavoro subordinato con la Società, sono legati alla stessa da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 6.2, nonché al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, ove non rientrante nelle categorie suddette.

Tra i Destinatari del Modello rientrano altresì quei soggetti terzi (quali ad esempio i consulenti, i fornitori, gli Organizzati della rete di vendita ed assistenza) che sono coinvolti in maniera significativa nei Processi Sensibili.

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati (cfr. successivo capitolo 7).

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

4.4. Adozione, modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello, nei termini che seguono.

- a) Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.
- b) Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'OdV, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società.
- c) Quanto previsto nei commi a) e b) si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera dei Servizi interessati. Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, all'Amministratore Delegato, o eventualmente allo stesso Consiglio di Amministrazione, eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello, che sarà operata a cura del Consiglio d'Amministrazione.

Quanto previsto nel comma precedente si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera dei Servizi interessati. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

BMW Italia S.p.A. raccomanda l'adozione, da parte delle società appartenenti al BMW Group Italia, di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, sulla base di direttive all'uopo emanate dalla Società.

Le predette società potranno eventualmente prendere come riferimento il presente Modello, il quale dovrà comunque essere adattato alle singole realtà di ciascuna di esse, con particolare riferimento alle specifiche aree/attività a rischio individuate al loro interno.

E' altresì rimessa alla responsabilità di ciascuna Società del BMW Group Italia l'istituzione di un proprio OdV, con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità.

Le società appartenenti al BMW Group Italia segnaleranno all'OdV di BMW Italia S.p.A. l'avvenuta adozione e attuazione dei rispettivi modelli e comunicano tempestivamente gli aspetti problematici riscontrati nel conformare i propri modelli organizzativi alle disposizioni del presente Modello.

Le società appartenenti al BMW Group Italia comunicheranno preventivamente all'OdV di BMW Italia S.p.A. le modifiche dei rispettivi modelli di organizzazione che si dovessero successivamente rendere necessarie, motivando le proposte di variazione.

4.5. L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello

Come anticipato in precedenza, il presente Modello costituisce una versione aggiornata del Modello adottato dalla Società in data 27.04.2006 e successivamente approvato con modifiche in data 26.07.2007. La revisione del risk assessment condotta nel 2008 ha avuto l'obiettivo di effettuarne una integrazione con specifico riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (c.d. reati in materia di riciclaggio), nonché i reati informatici. La successiva integrazione ed aggiornamento del risk assessment, effettuata nel 2010 e 2011, ha avuto ad oggetto, nello specifico, i reati di criminalità organizzata, i reati di falso in materia di proprietà industriale, i reati contro l'industria ed il commercio ed i reati in violazione del diritto d'autore. Successivamente, a seguito dell'introduzione a fine Novembre 2012, nel D.Lgs 231/01, del nuovo reato della corruzione tra privati, la Società nel 2013 ha ritenuto opportuno aggiornare ulteriormente il risk assessment ed il Modello con riferimento a tale fattispecie delittuosa. Infine, la Società ha integrato il risk assessment ed il Modello in relazione al reato di autoriciclaggio nel 2016..

Il risk assessment, gli aggiornamenti/integrazioni del 2008, del 2010/2011. del 2013 e del 2015/2016, nonché, di conseguenza, l'aggiornamento del Modello della Società, si sono articolati nelle seguenti fasi:

1. individuazione preliminare delle aree/attività potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 ("Processi Sensibili") e dei relativi Process Owner.
2. Descrizione dei Processi Sensibili nel loro stato attuale ("as-is") attraverso interviste ai Process Owner e attraverso l'analisi della documentazione aziendale esistente.
3. Analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione di reati ex D. Lgs. 231/01 a fronte delle modalità attuali di svolgimento dei Processi Sensibili (di seguito anche "control & risk self assessment"), confrontando lo stato attuale del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato "ideale", idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 nella realtà BMW Italia S.p.A.; questa "gap analysis" ha portato ad individuare alcune criticità o "gap" lì dove lo stato attuale non risultava essere sufficientemente articolato per ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei suddetti reati.

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro". Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di: a) prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori; b) segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008) ed alla best practice in materia; c) predisporre un documento di sintesi di gap-analysis – action plan. A tali fini, gli standards di esecuzione degli interventi di valutazione si sono riferiti alla norma ISO 19011:2003. In relazione invece agli standards di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate dalle seguenti fonti: a) normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; b) Decreto Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000 - Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; c) norma BS OHSAS 18001:2007. Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: l'organigramma per la sicurezza, i mansionari, i documenti di analisi e valutazione, le procedure rilevanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le istruzioni e gli ordini di servizio) e l'effettuazione di un sopralluogo presso il centro logistico di Volargne, nonché presso la sede legale e amministrativa della Società. E' stato inoltre previsto il coinvolgimento diretto, attraverso attività di intervista, dei referenti aziendali in materia di sicurezza individuati nel corso degli interventi.

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può

essere definito quale il processo di “gestione della sicurezza informatica”. L’analisi degli aspetti di natura organizzativa si è avvalsa della metodologia COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) sviluppata da ISACA (Information Systems Audit and Control Association), organizzazione che emette e mantiene gli standard e le linee guida per l’IT Governance e l’IT Auditing. La metodologia, applicata in modo specifico per verificare la sussistenza delle condizioni che potrebbero favorire la commissione dei reati informatici previsti dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/01, si è avvalsa degli standard attualmente in vigore nel settore: a) ISO 38500: Corporate governance for Information technology; b) ISO 27001: Information technology -- Security techniques -- Information security management systems – Requirements. A questi standard si è aggiunta la parte di analisi derivata direttamente dagli standard ISACA, e orientata alla verifica dell’adeguamento a leggi e regolamenti. Si precisa che le analisi sono state condotte attraverso un’analisi documentale ed attraverso sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, con il coinvolgimento dei referenti aziendali individuati.

4. Individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate e formulazione, per ciascuno degli ambiti oggetto di risk assessment, di un documento denominato “Action Plan”. L’Action Plan riporta per ciascuna criticità/gap rilevato gli interventi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati in funzione di un’analisi di costo-beneficio, che ha considerato da una parte i costi, anche organizzativi, legati all’azzeramento dei gap e, dall’altra, l’effettivo beneficio alla luce dell’effettiva consistenza del rischio commissione dei reati. Il documento definisce il livello di priorità del gap/piano d’azione e la data di implementazione dell’azione correttiva ed individua il responsabile per l’implementazione degli interventi identificati.
5. Stesura conclusiva del Modello aggiornato. Le attività di risk assessment precedentemente descritte e le relative risultanze sono state oggetto di condivisione con il management e con l’OdV della Società. A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase realizzativa che ha condotto all’aggiornamento del presente Modello e alla definizione degli elementi che lo compongono. Per quanto concerne la Parte Generale del Modello gli interventi di adeguamento (in termini di aggiornamento e revisione) hanno in particolare interessato: a) l’esplicitazione dell’approccio metodologico utilizzato per l’aggiornamento del Modello e delle componenti del Modello stesso; b) le caratteristiche e i meccanismi di funzionamento dell’OdV, nonché il sistema dei flussi informativi da e nei confronti dell’OdV stesso; c) le violazioni del Modello e il sistema disciplinare. Per quanto concerne la Parte Speciale del Modello, le evidenze emerse dall’aggiornamento e l’integrazione del risk assessment hanno consentito di sviluppare delle sezioni specifiche dedicate alle aree/processi ritenuti più significativi in termini di potenziale realizzazione di alcune delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01.

Attualmente, il Modello contempla le seguenti famiglie di reato:

:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati;
- reati di ricettazione, riciclaggio, ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- reati informatici;
- reati di criminalità organizzata;
- reati di falso in materia di proprietà industriale;
- reati contro l’industria ed il commercio;
- reati in violazione del diritto d’autore.

Con riferimento al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), introdotto nel corpus del D.Lgs. 231/01 dalla Legge n. 190/2012, la Società ha ritenuto validi ed efficaci, ai fini della prevenzione di questa fattispecie delittuosa, i principi e presidi già **contenuti nella Parte Speciale “Reati contro la Pubblica Amministrazione” del presente Modello.**

Ai fini della prevenzione di tale reato, così come di quelli non contemplati nel Modello, reato troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

Analogamente, ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell’Autorità Giudiziaria varranno i principi ed i presidi contenuti nel Codice Etico.

4.6. Le componenti del Modello

Il Modello predisposto da BMW Italia S.p.A. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure e di regole nonché di meccanismi e strumenti di controllo. Le componenti di questo sistema di organizzazione, gestione e controllo che costituiscono il Modello di BMW Italia S.p.A. sono riconducibili ai seguenti “sotto-sistemi”:

- **Sistema di principi etici e regole di comportamento.** La Società ritiene indispensabile che i propri Collaboratori, gli organi societari ed i loro componenti, gli Organizzati della rete di vendita e assistenza, rispettino i principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con colleghi, business partner, clienti, fornitori e con la Pubblica Amministrazione. In particolare tale sistema di norme comportamentali è costituito dal Codice Etico, All. 19.1 del presente Modello, nonché dai principi espressi nei par. 10.3, 11.3, 11.4, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 18.3 della Parte Speciale e nelle procedure aziendali ivi richiamate;
 - **Sistema organizzativo.** Il sistema è in particolare costituito e formalizzato dai seguenti elementi:
 - Organigramma della Società (di cui al par. 8 del Modello);
 - Job Description delle varie posizioni aziendali;
 - Sistema di deleghe interne;
 - Eventuali altri elementi, come ordini di servizio, istruzioni operative etc.
 - **Sistema autorizzativo.** Il sistema autorizzativo è costituito dai seguenti elementi:
 - Procure formalizzate;
 - Sistema di deleghe interne;
 - Istruzioni e procedure interne che definiscono i poteri autorizzativi e il processo di autorizzazione per le singole attività svolte.
- Si rimanda a tale proposito allo statuto di BMW Italia S.p.A., ai verbali del Consiglio di Amministrazione con il quale sono state conferite deleghe al Presidente e all’Amministratore Delegato; alle procure conferite; alla procedura “Regolamentazione Interna Firme”, richiamata al par. 10.3 del Modello);
- **Sistema di controllo.** Il sistema di controllo è caratterizzato dai seguenti principi e strumenti:
 - Segregazione dei compiti tra chi esegue operativamente un’attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
 - 4 Eyes Principles
 - Esistenza di procedure che descrivono le modalità di esecuzione delle attività dei Processi Sensibili, definendo i ruoli e le responsabilità nonché i poteri autorizzativi dei soggetti coinvolti (formalizzando in questo modo la segregazione dei compiti). Indicano inoltre le modalità di controllo e monitoraggio del

processo e definiscono le modalità di documentazione delle attività e dei controlli svolti;

- Tracciabilità e documentabilità ex-post; in particolare le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse. Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale devono inoltre essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti;
- Controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici: si riferiscono all'esistenza di presidi manuali e automatici idonei a prevenire la commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono ad esempio riconducibili ai seguenti aspetti: protezione dei sistemi automatici quali accesso, back-up dei dati etc.; riconciliazioni/quadrature dati; monitoraggio/verifica ex-post delle attività più significative/dei dati più sensibili; reportistica sulle attività svolte e invio al livello gerarchicamente superiore.

I principi di controllo descritti in precedenza sono in particolare richiamati ed esplicitati nei par. 10.3, 11.3, 11.4, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 18.3, della Parte Speciale e nelle procedure aziendali ivi richiamate;

- **Sistema di formazione del personale.** Il sistema di formazione del personale è riconducibile a due principali ambiti:
 - programma di informazione e formazione specifico per le mansioni svolte (ovvero un programma di informazione e formazione periodico e sistematico, rivolto ai Collaboratori coinvolti nelle mansioni stesse con la finalità di garantire un livello adeguato delle competenze specifiche richieste per il corretto svolgimento delle varie mansioni);
 - programma di formazione relativo al Modello (come meglio descritto nel paragrafo 7 del Modello). Le singole componenti del Modello si traducono, sono attuate e/o formalizzate attraverso diverse modalità, ad esempio tramite istruzioni operative, procedure aziendali, regole e norme diffuse ai destinatari del Modello, attività di controlli etc.. Alcuni degli elementi che costituiscono le componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo erano già esistenti ed operanti precedentemente all'adozione del presente Modello e sono stati presi in considerazione nella fase di analisi della situazione "as-is" (si rimanda, a tale proposito, al precedente paragrafo relativo all'approccio metodologico). Tra gli elementi già esistenti, sono stati identificati gli ambiti di miglioramento al fine di rispondere in modo più adeguato ai requisiti del D.Lgs. 231/01. Gli interventi correttivi sono stati esplicitati nell'ambito di ciascun Action Plan. Sono stati inoltre individuati ulteriori elementi del sistema da implementare ex-novo, tramite l'attuazione del relativo intervento correttivo previsto da ciascun Action Plan, al fine di completare gli strumenti necessari all'elaborazione e aggiornamento di un Modello adeguato alla prevenzione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01. Tali elementi, seppur formalizzati in un documento distinto dal presente Modello, sono richiamati nel testo del Modello e/o contenuti nei relativi Allegati e sono, quindi, da considerarsi parte integrante del Modello stesso. Ne segue che il rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenuti è quindi da considerarsi aspetto imprescindibile per l'attuazione e l'efficacia del presente Modello.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

5.1. Composizione, nomina e compenso dell'Organismo di Vigilanza

5.1.1 Composizione e nomina

< OMISSIS >

5.1.2 Compenso dell'OdV

< OMISSIS >

5.2 Requisiti, durata in carica e cause di decadenza

5.2.1 Requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza

< OMISSIS >

5.2.2. Durata in carica, cause di decadenza e revoca

< OMISSIS >

5.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

< OMISSIS >

5.4. Modalità operative

< OMISSIS >

5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nei confronti degli organi societari

< OMISSIS >

5.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

< OMISSIS >

5.6.1 Comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza delle attività "a rischio 231"

< OMISSIS >

5.7 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di BMW Italia S.p.A. rispetto agli eventuali Organismi di Vigilanza e Controllo delle società appartenenti al BMW Group Italia

< OMISSIS >

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Le norme disciplinari che seguono sono state elaborate in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/01. Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono che gli enti che adottano modelli organizzativi e di gestione idonei, con un correlato sistema di sanzioni "disciplinari" per il caso di inosservanza delle regole da essi dettate, vengano esonerati da responsabilità per eventuali reati, commessi da loro Collaboratori e da altri soggetti (quali Amministratori, sindaci e membri dell'OdV) nell'interesse della Società.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01

ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati, da parte dei summenzionati soggetti persone fisiche, sono sanzionati dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dall'art. 2119 c.c., senza la corresponsione di qualsivoglia indennità a favore del lavoratore. Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Codice Etico, nonché del Modello (o anche di uno dei suoi elementi), che BMW Italia S.p.A. ha adottato, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione dei suddetti reati.

Tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio in tema di sanzioni disciplinari.

< OMISSIS >

6.1. Regole disciplinari per i Collaboratori

< OMISSIS >

6.1.1 Regole disciplinari per i Collaboratori dirigenti

< OMISSIS >

6.2. Regole disciplinari per amministratori, sindaci/componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

< OMISSIS >

6.3 Soggetti terzi

< OMISSIS >

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO - FORMAZIONE

< OMISSIS >

Quanto alla diffusione del Codice Etico (All. 19.1.), si rinvia alle modalità descritte al capitolo 5 dello stesso.

Inoltre, al fine di consentire la piena operatività del Modello, BMW Italia S.p.A.:

- a) garantisce la tempestiva diffusione tra i Destinatari del Modello e dei successivi aggiornamenti e modifiche;
- b) fornisce ai Collaboratori un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Modello;
- c) garantisce che i Collaboratori che dovessero segnalare violazioni del Modello non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione, garantendo, se richiesto, il loro anonimato.

Quanto ai punti ora elencati, nell'ambito specifico della formazione destinata ai Collaboratori, BMW Italia S.p.A. organizza due diverse tipologie di corsi di formazione:

- una dedicata a tutti i Collaboratori, indipendentemente dalla loro operatività all'interno di aree a rischio;
- una dedicata esclusivamente ai Collaboratori ricompresi in aree "a rischio 231" (secondo l'elencazione di cui alla Parte Speciale del Modello).

Le sessioni di tali corsi sono fissate almeno una volta all'anno e la partecipazione agli stessi sarà oggetto di apposito monitoraggio, nel rispetto delle procedure specifiche in materia di formazione.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/01 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso; l'OdV ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti.

Della formazione effettuata viene tenuta puntuale registrazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

BMW Italia S.p.A. incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei Collaboratori, sia nella fase di attuazione sia nella fase successiva, allorché dovessero essere evidenziate carenze dello stesso o necessità di un suo aggiornamento (in seguito ad evoluzioni normative o delle più affermate prassi internazionali, nonché per esperienza acquisita nell'applicazione del Modello e del Codice Etico medesimi), che dovranno essere segnalate all'OdV.

Parte Speciale

8. Struttura della Società (valevole alla data di emissione del documento)

< OMISSIS >

9. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

< OMISSIS >

10. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

< OMISSIS >

10.2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

Alla luce delle attività/operazioni sensibili sopra elencate, si indicano di seguito quali reati risultano potenzialmente realizzabili nell'ambito dei rapporti tra BMW Italia e la P.A., descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25:

• Concussione (art. 317 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un Collaboratore o un soggetto esterno che opera in nome e per conto di BMW Italia S.p.A. concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un interesse o vantaggio alla Società).

• Corruzione per l'esercizio della funzione o per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica di omologazione di un autoveicolo la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro da un Soggetto Apicale di BMW Italia S.p.A. per garantire l'aggiudicazione di una gara in favore della Società).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

• Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 n. 1, c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, Collaboratori della Società forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

• *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Collaboratore della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto per la Società arrecando danno a terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

10.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

< OMISSIS >

11. REATI SOCIETARI

11.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

< OMISSIS >

11.2. I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

Individuate le suddette attività “a rischio 231”, si indicano di seguito quali sono i reati societari che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Italia S.p.A., nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 ter:

- *False comunicazioni sociali*, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di BMW Italia S.p.A. i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
- *Impedito controllo*, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori di BMW Italia S.p.A. i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o al Collegio Sindacale.
- *Indebita restituzione dei conferimenti*, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori di BMW Italia S.p.A. i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori di BMW Italia S.p.A. che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori*, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori di BMW Italia S.p.A. i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- *Formazione fittizia del capitale*, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori di BMW Italia S.p.A. i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio

della Società nel caso di trasformazione.

- *Corruzione tra privati*, prevista dall'art. 2635 c.c. e costituita dalla condotta di un esponente di BMW Italia S.p.A. che dà o promette denaro o altra utilità ad un esponente di un'altra società (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi), affinché questi compia od ometta atti (ad es. accordi un importante contratto a BMW Italia S.p.A.), in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società alla quale appartiene.
- *Illecita influenza sull'assemblea*, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori di BMW Italia S.p.A., i quali, con atti simulati o fraudolenti, determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Quanto alla fattispecie di reato di cui all'art. 2622 c.c. (originariamente rubricato "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei revisori") presa in considerazione in occasione del risk assessment a suo tempo condotto dalla Società, essa è stata completamente riformulata dalla Legge n. 68/2015 e ora punisce unicamente le "false comunicazioni sociali delle società quotate".

11.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati societari

< OMISSIS >

11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione del reato di corruzione tra privati

< OMISSIS >

12. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO

12.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

< OMISSIS >

12.1.1 Identificazione delle attività a "rischio 231" con riferimento al reato di autoriciclaggio

< OMISSIS >

12.2 I reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

Individuate le suddette attività "a rischio 231", si indicano di seguito quali sono i reati in materia di riciclaggio nonché autoriciclaggio che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Italia S.p.A., nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 octies:

- *Ricettazione (art. 648 c.p.)*: Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente della Società – a ciò preposto- concorra nell'acquisto di merce per la società a prezzi notevolmente inferiori a quelli normalmente praticati sul mercato, perché proveniente da un illecito penale (ad esempio in quanto derivante da furto).
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*: Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio in ipotesi di acquisto di un bene

aziendale versando al fornitore, quale corrispettivo, denaro proveniente a mezzo bonifico bancario da un Paese a rischio terrorismo o Paradiso fiscale, ovvero di denaro contante incassato da un cliente "sospetto".

- *Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*. Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio in ipotesi di incasso da un cliente, a mezzo bonifico bancario proveniente da un Paese a rischio terrorismo o Paradiso fiscale, di ingenti somme di denaro di provenienza illecita (ad es. provento di attività criminali, narcotraffico, sfruttamento della prostituzione ecc.) e successivo reimpiego di tali somme in investimenti finanziari per la società.
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)*. Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni (anche intercompany) di approvvigionamento di beni o servizi in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

12.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di riciclaggio

< OMISSIS >

13. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

13.1. Identificazione delle attività "a rischio 231": la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

< OMISSIS >

13.2 I reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 231/01 che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da BMW Italia S.p.A. sono i seguenti:

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)* – L'art. 25 septies, primo comma, del D.Lgs. 231/01 introduce, quale reato sanzionato ai sensi del decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito dell'impianto elettrico di un macchinario, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.
- *Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)* – L'art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del

Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. una lesione personale grave ovvero gravissima. Ad esempio, qualora un Collaboratore di BMW Italia S.p.A., durante l'utilizzo di una attrezzatura di lavoro, subisca una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento di detta attrezzatura, non riparata tempestivamente nonostante la precedente segnalazione proveniente dal Collaboratore stesso.

13.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

< OMISSIS >

14. REATI INFORMATICI

14.1. Identificazione delle attività "a rischio 231": la gestione della sicurezza informatica

< OMISSIS >

14.2 I reati informatici (art. 24 bis del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

Si indicano di seguito quali reati informatici risultano potenzialmente applicabili per BMW Italia S.p.A., descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24bis:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria* (art. 491-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici. Ad esempio, un dirigente di BMW Italia S.p.A. ruba la smart card necessaria per utilizzare la firma digitale "forte" di un amministratore delegato di un'azienda concorrente, al fine di modificare un documento informatico avente valore legale, laddove per firma digitale "forte" si intende la firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un Ente certificatore legalmente autorizzato.
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per "sistema informatico" si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti). Ad esempio, un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. accede, anche indirettamente tramite un apposito programma ("spyware"), al computer di un'azienda concorrente al fine di visualizzare i termini dell'offerta che quest'ultima intende presentare ad una gara d'appalto alla quale anche BMW Italia S.p.A. intende partecipare.
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni

o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. si procura un codice d'accesso (password, smart card, ecc.) idoneo ad introdursi da remoto nella rete aziendale di una società concorrente.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)– Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. diffonde, all'interno del sistema informatico appartenente all'azienda concorrente, un programma virus contenuto in un supporto rimovibile (chiave USB, CD, DVD), o tramite posta elettronica, che diffondendosi e riproducendosi mina la funzionalità di detto sistema.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)– Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. invia continuamente messaggi di posta elettronica (spam) ad un'azienda concorrente al fine di rallentare o bloccare le loro reti e i loro servizi di posta elettronica.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)– Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore, ad esempio un Collaboratore di BMW Italia S.p.A., installa in alcuni terminali aziendali di un competitor un software ("trojan horse" o "spyware") che contiene una scheda che consente di intercettare informazioni riservate utili per BMW Italia S.p.A.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)– Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un dirigente di BMW Italia S.p.A. assolda un hacker (o cracker) che modifica il sito web dell'azienda concorrente (cosiddetto "web defacing"), facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell'azienda stessa.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. trasmette una e-mail contenente virus ai sistemi informatici appartenenti ad un'azienda concorrente, provocando un malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa azienda, paralizzandone l'attività lavorativa.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. inserisce dei virus nei sistemi informatici appartenenti alla società fornitrice di energia elettrica, provocando un malfunzionamento del sistema di rendicontazione dei Kw consumati da BMW Italia S.p.A. stessa.
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)– Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile in relazione a BMW Italia S.p.A. qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto "che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche". Ad esempio, un Collaboratore di BMW Italia S.p.A. corrompe un certificatore al fine di ottenere un certificato in realtà appartenente ad una persona fittizia.

14.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati informatici

< OMISSIS >

15. REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

15.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

< OMISSIS >

15.2 I reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
- b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
- c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
- d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

Come già anticipato nella Parte Generale del presente Modello, pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i reati di cui all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei "**delitti fine**" alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di business della Società.

Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01 (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata, in difetto di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto e nell'attesa di maggiori indicazioni provenienti a seguito dell'aggiornamento delle Linee Guida di Confindustria.

Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter D. Lgs. 231/01 debba essere *in primis* garantita dal rispetto del Codice Etico, del Modello nel suo complesso, dall'insieme delle procedure e dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all'esito delle attività di risk assessment in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specifici per i "delitti fine", come qui sotto identificati.

Tali "delitti fine" sono stati individuati nei seguenti:

a) Truffa (art. 640 c.p.);

b) Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000);

c) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, qualora i "delitti fine" rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs.231/01 già considerate nel Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo previsti nelle corrispondenti parti del Modello stesso.

Individuate nel precedente paragrafo 15.1 le attività "a rischio 231", si indicano di seguito quali sono i reati in materia di criminalità organizzata che potrebbero astrattamente essere realizzati in BMW Italia S.p.A. nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24 ter:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).** Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Ad esempio, nella realtà aziendale di BMW Italia S.p.A. potrebbe astrattamente realizzarsi: 1) la fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, qualora due o più esponenti apicali della Società si associno con uno o più esponenti dell'agenzia creativa esterna, al fine di elaborare messaggi pubblicitari ingannevoli da diffondere via radio, al fine di incentivare le vendite di veicoli BMW; 2) la fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati tributari, quale la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti, che potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui due esponenti del Servizio Amministrazione e Controlling e un rappresentante di una società terza si associno allo scopo di utilizzare delle fatture emesse per operazioni inesistenti da parte di quest'ultima, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi di BMW Italia S.p.A.; 3) la fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, qualora tre o più esponenti di BMW Italia S.p.A. si associno al fine di turbare il regolare svolgimento di una gara al fine di ottenerne l'aggiudicazione in favore della società; 4) la fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, qualora cui uno o più esponenti di BMW Italia S.p.A., uno o più dealer ed il fornitore che effettua l'attività di smaltimento di rifiuti, incaricato da BMW Italia S.p.A., si accordino per documentare quantitativi e tipologie di rifiuti diversi dalle reali, così che possano essere illecitamente smaltiti a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare, con l'accordo di retrocedere parte del risparmio a BMW Italia S.p.A.
- **Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).** Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Ad esempio, tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente della Società, affiliato ad una associazione di tipo mafioso, nell'ambito dell'attività di facility management, stipuli contratti di fornitura di servizi con un contractor affiliato ad una associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso.

- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001).** Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.

Ad esempio, tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi in ipotesi di conclusione, da parte di un soggetto apicale di BMW Italia S.p.A., di un contratto per la sponsorizzazione di un ente, ovvero in ipotesi di elargizione liberale in favore di un ente, svolgente attività apparentemente lecita ma in realtà affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi per BMW Italia S.p.A..

15.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di criminalità organizzata

< OMISSIS >

16. REATI DI FALSO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

16.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

< OMISSIS >

16.2 I reati di falso in materia di proprietà industriale (art. 25bis, lett. fbis del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

Individuate nel precedente paragrafo 16.1 le suddette attività "a rischio 231", si indicano di seguito i reati di falso in materia di proprietà industriale che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Italia S.p.A., nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25bis, lett. fbis:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).** Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Le pene sono aumentate per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Tale delitto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ad esempio, tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Italia S.p.A., in concorso con un esponente dell'ufficio marchi di BMW AG, ottenga la registrazione di un marchio o di un claim contraffatto o alterato da utilizzare nell'ambito di un evento locale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).** Tale ipotesi di reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale delitto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Ad esempio, tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente dell'Ufficio Acquisti della Società introduca nel territorio dello Stato a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, un prodotto –ad esempio pneumatici per autoveicoli- che sia essere contrassegnato con un marchio (ad es. il marchio Pirelli) o un segno distintivo, nazionale o estero, contraffatto o alterato.

16.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati di falso in materia di proprietà industriale

< OMISSIS >

17. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

17.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

< OMISSIS >

17.2 I reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

Individuate nel precedente paragrafo 17.1 le suddette attività “a rischio 231”, si indicano di seguito i reati contro l'industria ed il commercio che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Italia S.p.A., nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 bis.1:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Italia S.p.A. si adoperi per far danneggiare e rendere inagibili sistematicamente i locali dei rivenditori di una casa automobilistica concorrente, al fine di ostacolarne le vendite, a vantaggio delle vendite dei veicoli BMW.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Italia S.p.A. ponga in essere minacce al fine di indurre i rivenditori di una casa automobilistica concorrente a non praticare determinate campagne di sconto, a vantaggio dei veicoli BMW.
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura quando taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa

da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un Organizzato della rete di vendita, in concorso con un esponente della Direzione Vendite ed in applicazione delle linee guida commerciali emanate da quest'ultimo, consegna ad un cliente finale un veicolo avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate dall'Organizzato della rete di vendita stesso al momento della vendita; con vantaggio per BMW Italia S.p.A. derivante dall'incremento della vendita dei veicoli nei confronti dell'Organizzato stesso.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di BMW Italia S.p.A., eventualmente in concorso con un Organizzato della rete di vendita, ponga in vendita beni (ad es. pezzi di ricambio) recanti marchi o segni distintivi tali da indurre in inganno il cliente finale circa la qualità/provenienza del prodotto venduto.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura quando taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Italia S.p.A. commercializzi pezzi di ricambio/accessori, acquistati da fornitori locali, con la consapevolezza che si tratta di beni realizzati dal fornitore usurpando un titolo di proprietà industriale altrui.

17.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio

< OMISSIS >

18. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

18.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

< OMISSIS >

18.2 I reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Italia S.p.A.

Individuate nel precedente paragrafo 18.1 le suddette attività "a rischio 231", si indicano di seguito i reati in violazione del diritto d'autore che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Italia S.p.A., nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 novies:

- **Immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, comma 2, lett. abis e 3 comma L. del 22 aprile 1941, n. 633).** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è aumentata se i reati di cui sopra sono commessi sopra

un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile IT di BMW Italia S.p.A. immetta abusivamente sul sito internet della Società o su un social network un'opera coperta dal diritto d'autore (ad es. un brano di un film, di un'opera letteraria, un brano musicale), al fine di pubblicizzare beni o servizi BMW.

- **Riproduzione ad altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati (art. 171 bis L. del 22 aprile 1941, n. 633).** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati Siae, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno Siae). Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto.

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile IT di BMW Italia S.p.A. abusivamente duplichi le licenze software acquistate localmente per BMW Italia S.p.A., al fine di utilizzarle su un numero maggiore di terminali ed ottenere così un risparmio di spesa. Tale fattispecie di reato potrebbe altresì realizzarsi nell'ipotesi in cui un fornitore IT di BMW Italia S.p.A., in concorso con il Responsabile IT della Società, abusivamente duplichi in tutto o in parte un software altrui tutelato dal diritto d'autore, nell'ambito delle attività di sviluppo di nuovi software per BMW Italia S.p.A., con conseguente risparmio di spesa per quest'ultima.

- **Riproduzione ed altre azioni illecite su opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171 ter, co. 1 lett. a-b) L. del 22 aprile 1941, n. 633).** La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale.

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile IT di BMW Italia S.p.A. abusivamente duplichi e diffonda alla radio, con il concorso della agenzia media incaricata da BMW Italia S.p.A., opere musicali o comunque protette dal diritto d'autore senza pagamento dei relativi diritti.

18.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in violazione del diritto d'autore

< OMISSIS >

19. ALLEGATI

19.1 Codice Etico

< OMISSIS >

19.2 Matrice “Comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza delle “attività a rischio 231”

< OMISSIS >

19.3 Scheda di comunicazione nei confronti dell’OdV

< OMISSIS >

19.4 Matrice riepilogativa procedure.

< OMISSIS >